



COMUNE DI BARDONECCHIA  
Regione Piemonte  
Provincia di Torino

P.za de Gasperi 1 – 10052 – Bardonecchia – tel. 0122 909911 – fax 0122 96084

**COMUNE DI BARDONECCHIA**  
**COMUNITA' MONTANA ALTA VAL SUSÀ**

# **REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEI DEHORS**

Approvato con D.C.C. n. 49 del 30.11.2009

## INDICE

ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITA' .....	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 3. COMPOSIZIONE .....	3
ARTICOLO 4. UBICAZIONE E DIMENSIONI.....	4
ARTICOLO 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS .....	5
ARTICOLO 6. PROROGA DEHORS STAGIONALI .....	7
ARTICOLO 7. RINNOVO DEHORS .....	8
ARTICOLO 8. ATTIVITA' .....	8
ARTICOLO 9. ORARIO .....	9
ARTICOLO 10. REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS .....	9
ARTICOLO 11. DANNI ARRECATI .....	9
ARTICOLO 12. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA.....	10
ARTICOLO 13. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE .....	10
ARTICOLO 14. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ARTICOLO 15. PAGAMENTO DEL CANONE .....	12
ARTICOLO 16. DEROGHE .....	12
ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	13
APPENDICE A - INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AI I DEHORS .....	14
ARREDI DI BASE (ART. 3 COMMA 1.A).....	14
ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO (ART. 3 COMMA 1.B). .....	14
SISTEMI DI DELIMITAZIONE (ART. 3 COMMA 1.C).....	15
ELEMENTI ED ATTREZZATURE (ART. 3 COMMA 1.D).....	17

## **ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dal Comune.

## **ARTICOLO 2. DEFINIZIONI**

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici e con essi direttamente connesso e confinante) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto (fatto salvo il divieto di servizio assistito vigente per quest'ultime attività).

2. Per dehors stagionale si intende la struttura allestita per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Per dehors continuativo si intende la struttura allestita per un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione comunale. Tali strutture sono autorizzate solamente nel rispetto di particolari condizioni con particolare riferimento agli aspetti di viabilità, paesaggistici e di fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico e previa autorizzazione della Giunta Comunale: non sono in ogni caso previste installazioni a carattere continuativo qualora occupanti stalli di sosta esistenti.

## **ARTICOLO 3. COMPOSIZIONE**

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente Articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (vedasi appendice A);
- b. elementi complementari di copertura e riparo (vedasi appendice A);
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti (vedasi appendice A);
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria (vedasi appendice A).

2. L'occupazione determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors, pur dovendo garantire in questo caso, dal punto di vista estetico, le caratteristiche degli arredi riportate in appendice A. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. Tale tipo di occupazione, qualora su suolo pubblico o di uso pubblico, necessita comunque di apposita concessione come previsto dal Regolamento Polizia Urbana. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Comando di Polizia Municipale.

#### **ARTICOLO 4. UBICAZIONE E DIMENSIONI**

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere dell'organo di P.M. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Ufficio Comunale.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,4; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,4 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.
6. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 20% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e delle abitazioni adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 30% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 10; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2,00.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,00. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un mezzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso, con l'obbligo in ogni caso di garantire un corridoio libero di almeno metri 1,00 ed uno spazio utile di attestamento/manovra disabili pari ad almeno metri 1,4 x 1,4; negli altri spazi pedonalizzati la profondità massima che può risultare pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere superiore al 50% della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 2,00.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.
9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
10. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali ed abitazioni la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
11. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
12. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.
13. Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si faccia riferimento al Piano di Arredo Urbano, al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento Edilizio ed altre eventuali disposizioni regolamentari in materia.

## **ARTICOLO 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS**

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors deve ottenere la preventiva autorizzazione dall'ufficio tecnico comunale, previo ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico da parte dell'ufficio Polizia Municipale. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo comprendente anche il provvedimento di concessione all'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico.
2. Essendo tutto il territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da apposita domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della parte III dello stesso decreto. Qualora il titolare sia in possesso di autorizzazione paesaggistica rilasciata nei 5 anni precedenti e non ancora scaduta e non si preveda di apportare variazione estetiche agli allestimenti (con esclusione della tipologia di tavoli, delle panche e delle sedie), annotando opportunamente tale situazione nella domanda, non sarà necessario presentare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Sono fatte salve in ogni caso eventuali deroghe/esclusioni previste dalla legislazione vigente in materia.
3. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata

all'ufficio tecnico Edilizia Privata che rilascia l'autorizzazione previa eventuale concessione di occupazione di suolo pubblico da parte dell'ufficio P.M. e previo ottenimento delle altre ed eventuali autorizzazioni e nullaosta necessari (es. autorizzazione paesaggistica. pareri preventivi ASL, nullaosta confinanti ecc.). Nel caso di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sarà sentita preventivamente la Commissione Locale per Paesaggio.

4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a. planimetrie in 2 copie (in 4 qualora sia necessaria l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica) in scala 1:100/200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante tavole in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
  - b. relazione tecnica di progetto municipale (nel numero di copie come al punto a), nella quale risultino descritte le tipologie e colore di tessuto utilizzate per gazebo/ombrelloni e le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti) anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
  - c. relazione paesaggistica in 4 copie (qualora sia necessaria l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica)
  - d. documentazione fotografica a colori con riprese frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito (nel numero di copie come al punto a), comprendendo anche le fotografie dei dehors installati gli anni precedenti nel caso di riproposizione degli allestimenti;
  - e. nulla osta della proprietà confinante qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
  - f. nulla osta del condominio, o dell'amministratore o del proprietario dello stabile ospitante l'esercizio;
  - g. nulla osta del condominio, o dell'amministratore o del proprietario dello stabile confinante qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
  - h. atto di impegno alla presentazione di apposita D.I.A./autorizzazione ai fini della regolarità igienico –sanitaria, o dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per l'ampliamento della attività nell'ambito del dehors;
  - i. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
  - j. copia ricevute di versamento dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

- k. nullavolta del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento;
  - l. autocertificazione in merito all'assenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune;
5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors, con particolare riferimento all'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, sarà trasmesso alla G.C. per presa d'atto, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2 comma 3 per quanto attiene ai dehors continuativi.
6. L'autorizzazione e l'eventuale relativa concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. Entro 30 giorni dall'allestimento vi è l'obbligo di presentare all'ufficio tecnico comunale una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. L'autorizzazione e l'eventuale relativa concessione di occupazione suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per 5 anni. Entro 30 giorni dall'allestimento vi è l'obbligo di presentare all'ufficio tecnico comunale una relazione fotografica sulla struttura realizzata.
7. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà contenere la precisa indicazione del periodo di allestimento, pena rigetto della medesima. L'ufficio comunale competente e l'ufficio di P.M. in caso di occupazione di suolo pubblico si riservano in ogni caso la facoltà di rigettare l'istanza ovvero limitare il periodo di allestimento indicato nell'istanza per motivi di pubblico interesse, con particolare riferimento ad esigenze di viabilità, di manutenzione del suolo pubblico (es. sgombero neve, realizzazione segnaletica orizzontale, opere pubbliche), programmazione di manifestazioni ed eventi turistico - culturali – religiosi, attraverso l'indicazione delle opportune limitazioni nel provvedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico ovvero nel provvedimento autorizzativo dell'ufficio tecnico comunale, che sono in ogni caso sempre da considerarsi rilasciati in forma precaria.
8. Costituisce causa di diniego per il rilascio delle autorizzazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.
9. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'Articolo 14, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi precedenti a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (anche mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune rappresentata dal relativo organo competente, e comunque di importo non inferiore a Euro 500,00. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors o all'esercizio di attività mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto all'Articolo 13.

## **ARTICOLO 6. PROROGA DEHORS STAGIONALI**

1. L'autorizzazione e l'eventuale relativa concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors può essere prorogata previa

presentazione, almeno 15 giorni n.n. c.c. antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo all'ufficio tecnico comunale. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare e sono fatte salvi i periodi di efficacia di altri provvedimenti connessi (es. aut. paesaggistica). Potrà essere rilasciata una sola proroga.

## **ARTICOLO 7. RINNOVO DEHORS**

1. L'autorizzazione e l'eventuale relativa concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata istanza così come definito all'Articolo 5, fatta salva la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'allestimento ed alla validità delle altre autorizzazioni rilasciate (es. aut. Paesaggistica).

2. In occasione di rinnovo dell'autorizzazione, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed i nulla osta di cui al comma 4 dell'articolo 5. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione l'anno precedente, non abbia potuto installare dehors, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

4. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'Articolo 13, la mancata presentazione delle foto a seguito degli allestimenti come previsto all'Articolo 5.

5. Per quanto attiene ai dehors continuativi di cui al comma 3 dell'Articolo 2, ai fini della prosecuzione e mantenimento della struttura per un ulteriore periodo di tempo come previsto nello stesso articolo, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione almeno 90 giorni prima della scadenza di quella vigente.

## **ARTICOLO 8. ATTIVITA'**

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Eventuali piccoli intrattenimenti musicali saranno preventivamente comunicati al / autorizzati dal competente servizio comunale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone e si dovrà garantire la conformità con il regolamento acustico comunale.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

## **ARTICOLO 9. ORARIO**

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare secondo quanto stabilito dal competente servizio comunale.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 10. REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS**

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione e l'eventuale relativa concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario.
2. L'autorizzazione è sospesa/revocata nei seguenti casi:
  - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con almeno 48 ore di preavviso;
  - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi di rimozione e riallestimento saranno a carico del concessionario, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione del suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. La sospensione o revoca dell'autorizzazione all'installazione dei dehors costituisce intrinsecamente revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico o di spazio adibito ad uso pubblico, e viceversa.

## **ARTICOLO 11. DANNI ARRECATI**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato,

provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 12. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA**

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio occupato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato, compreso lo sgombero neve attorno e sulla copertura del dehor con assoluto divieto di accumulo su spazio pubblico o di uso pubblico.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 Articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione/concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.

Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'autorizzazione/concessione.
8. Allo scadere del termine della autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors, ripristinando lo stato dei luoghi..

## **ARTICOLO 13. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, è applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione/autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dal verbale di accertamento - contestazione.
3. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o rinnovo per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni causa assenza o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 2 dell'Articolo 5.

#### **ARTICOLO 14. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.  
A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
  - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
  - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'Articolo 12;

- b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
  - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
  - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
  - e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
  - f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 6 dell'Articolo 5.
  - g. nei casi previsti all'Articolo 10.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione o della concessione all'occupazione di suolo pubblico, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Municipale con l'eventuale collaborazione degli uffici tecnici comunali.

## **ARTICOLO 15. PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.
3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

## **ARTICOLO 16. DEROGHE**

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere dell'ufficio competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
- a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
  - b) alla collocazione del dehors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio dell'autorizzazione, che le trasmetterà agli uffici ed enti competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

## **ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno essere adeguate alle presenti norme entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento o comunque al momento della scadenza della concessione/autorizzazione in atto, presentando nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , al Regolamento per l'applicazione della TARSU, al Regolamento Edilizio, al Regolamento Acustico, al Regolamento di Polizia Urbana, al Piano di Arredo Urbano.
3. Le autorizzazione e relative concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors inerenti domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

# APPENDICE A - INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AI DEHORS

## ARREDI DI BASE (ART. 3 COMMA 1.A)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Sono da evitare, e possono essere oggetto di prescrizione nei relativi provvedimenti autorizzativi, elementi aventi colori non consoni con l'ambiente urbano.

Sono da preferire elementi che per colore, trama estetica o materiale si inseriscano nel contesto urbano caratteristico dell'ambiente montano (es. sedie/tavoli in tinta legno, vimini, colori tenui ecc.).

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.

## ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO (ART. 3 COMMA 1.B).

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio comunale.

- Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con l'ambiente urbano.

Sono ritenuti non idonei, ed eventualmente oggetto di prescrizione nei relativi provvedimenti autorizzativi, coperture eccessivamente sgargianti nelle tinte cromatiche e nelle eventuali scritte.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.

## **SISTEMI DI DELIMITAZIONE (ART. 3 COMMA 1.C)**

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'occupazione può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere ...).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune quali panchine, fioriere, cestini, paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

### Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors.

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione (di massima da cm..... a cm.....) dell'altezza desiderata per le piante da collocare.

### Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da:

- Vasi, fioriere o contenitori accostati (h.max.50cm) in terracotta, legno, cemento o graniglia, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto nelle strade veicolari.

Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, e l'indicazione dell'altezza (da cm..... a cm.....) delle piante che si intendono collocare.

- Ringhiere a giorno (h.max.110cm) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.

Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore.

La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto.

Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità.

#### Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto, sostenute da eventuale apposita struttura realizzata con materiali tradizionali ed in sintonia con l'ambiente montano.

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

#### Delimitazione orizzontale:

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari: si veda in ogni caso quanto eventualmente riportato nel P.A.U.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.

Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista.. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- negli altri casi ed in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.

### **ELEMENTI ED ATTREZZATURE (ART. 3 COMMA 1.D)**

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

Per quanto non previsto e specificato nel presente regolamento, si veda quanto riportato nel Piano di Arredo Urbano.